

La Svizzera e la Francia firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 27.08.2009 - In data odierna il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz e il Ministro francese dell'economia, dell'industria e del lavoro, Christine Lagarde, hanno firmato a Berna l'Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione (CDI) nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il nuovo Accordo aggiuntivo contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.

In seguito alla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, la Francia è il terzo Stato, dopo Danimarca e Lussemburgo, con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Per non figurare più sulla cosiddetta «lista grigia», allestita dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE.

Sinora la Svizzera ha negoziato con tredici Stati una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Oltre a quelle già firmate con Danimarca, Lussemburgo e Francia sono infatti state parafate CDI con Norvegia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia e Qatar. Per la firma delle CDI con Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna il Consiglio federale ha dato il via libera. Le rimanenti CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate.

Il presente Accordo aggiuntivo sostituisce quello firmato il 12 gennaio 2009, che era stato rinegoziato a seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale. Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con la Francia hanno fornito lo spunto per operare altri adeguamenti. Unitamente ad altre questioni, l'Accordo aggiuntivo disciplina in particolare il trattamento fiscale di prestazioni in capitale provenienti dal secondo pilastro a destinatari residenti in Francia e il diritto delle casse pensioni di usufruire dei vantaggi della Convenzione, di modo che queste beneficino di una riduzione delle imposte alla fonte su dividendi e interessi. Con l'introduzione di una clausola contro gli abusi, l'Accordo aggiuntivo firmato offre soluzioni più vantaggiose per la piazza economica svizzera rispetto al passato. Inoltre, la riveduta CDI contiene ora una clausola arbitrale.

Al termine delle trattative, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere un rapporto sull'Accordo aggiuntivo. Essi sono d'accordo con la conclusione della Convenzione.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative con Paesi importanti per la Svizzera possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI. La Convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore

dipende dall'accordo convenuto. Analogamente al disciplinamento concordato nella Convenzione, le disposizioni della CDI vengono applicate di regola a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze